



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Relazione tecnica**  
**alla Legge provinciale di Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026, n. 9 del 5 agosto 2024.**

*CAPO PRIMO - MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE*

*SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI, CONTABILITÀ E CONTENIMENTO DELLA SPESA*

**Art. 1 - Integrazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017 n. 18 in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Comma 1. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in termini di minor gettito IRAP in quanto trattasi di un'interpretazione autentica di una disposizione già esistente.*

*Comma 2. La norma comporta minori entrate IRAP alla cui stima si è proceduto nel seguente modo, prendendo in considerazione i soggetti iscritti al RUNTS:*

- sono stati esclusi gli ETS (enti del terzo settore) iscritti al RUNTS (registro nazionale terzo settore) che beneficiavano già dell'esenzione prevista per le ONLUS, in quanto già ricompresi nell'agevolazione di cui al precedente comma 1;*

- sono state escluse le cooperative sociali, che già beneficiavano dell'agevolazione prevista dal comma 4 bis dell'art. 4 della legge provinciale n. 18 del 2017;*

- ai restanti soggetti iscritti al RUNTS (circa 70) è stato applicato il valore medio per singola ONLUS dell'esenzione IRAP in Provincia di Trento, come risultante dall'ultima dichiarazione disponibile non interessata dalla pandemia, pari a circa 11.000 euro;*

*risultano, pertanto, minori entrate pari a circa 770.000 euro annui che, per il meccanismo di versamento di acconti e saldi, impatteranno sugli esercizi 2025 e 2026 del bilancio provinciale.*

*Comma 3. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in termini di minor gettito IRAP in quanto si limita a precisare il Regolamento UE applicabile alle agevolazioni già vigenti, senza apportare alcuna modifica alle norme sostanziali istitutive delle stesse. Il relativo minor gettito era stato a suo tempo stimato in via generale, a prescindere dal regime de minimis introdotto.*

**Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

### **Impatto finanziario**

*Per l'anno 2024, l'innalzamento dell'esenzione dall'addizionale regionale all'Irpef anche per i redditi da 25.000 a 30.000 euro comporta un minor gettito stimabile in 13 milioni di euro, in quanto dall'esame delle dichiarazioni dei redditi risulta che l'esenzione per i redditi fino a 25.000 euro determina minori entrate per 42 milioni di euro, mentre quella per i redditi fino a 30.000 euro determina minori entrate per 55 milioni di euro. Il minor gettito di 13 milioni di euro avrà effetti, per il meccanismo di riscossione dell'addizionale regionale all'Irpef, sull'esercizio 2025.*

*Per l'anno 2025, la previsione dell'esenzione per i redditi fino a 30.000 euro determina un minor gettito di 55 milioni di euro, mentre la proroga dell'innalzamento di 0,5 punti percentuali dell'aliquota sull'imponibile eccedente 50.000 euro comporta un maggior gettito di euro 7 milioni di euro.*

*Per differenza, la previsione complessiva relativa all'anno 2025 comporta un minor gettito di 48 milioni di euro (55 milioni - 7 milioni) che, per il meccanismo di riscossione dell'addizionale regionale all'IRPEF, avrà effetti sull'esercizio 2026.*

### **Art. 3 - Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

#### **Impatto finanziario**

*Per gli anni 2025 e 2026 è stato autorizzato "Debito Autorizzato e Non Contratto" (DANC) per la copertura di 200 milioni di oneri relativi a investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale iscritti in tali esercizi. Il debito è stato autorizzato per 115,3 milioni di euro nel 2025 e 84,7 milioni di euro nel 2026. L'ammortamento del debito decorre dall'anno successivo a quello di iscrizione a bilancio, pertanto, sulla base dei criteri previsti nella norma - durata 30 anni e tasso d'interesse al massimo del 4% - sono state quantificate le rate di ammortamento in quote costanti pari a 6,6 milioni di euro, dal 2026 per 30 anni, per il debito autorizzato sul 2025 e pari a 4,9 milioni di euro, dal 2027 per 30 anni, per il debito autorizzato sul 2026. Per la rata imputata al bilancio nell'anno 2026 è stata quantificata anche separatamente la quota capitale nell'ammontare di 2,1 milioni di euro e la quota interessi nell'importo di 4,5 milioni di euro.*

### **Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 2 (Disposizioni per la riduzione e la razionalizzazione delle spese relative ad incarichi di studio, ricerca e consulenza) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

#### **Impatto finanziario**

*L'articolo in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto si limita a eliminare alcune disposizioni puntuali di contenimento della spesa. Resta comunque ferma la compartecipazione delle agenzie e degli enti strumentali agli obiettivi di contenimento e razionalizzazione delle spese secondo le specifiche direttive adottate dalla Giunta.*

### **Art. 5 – Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS))**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

### **Impatto finanziario**

*La norma, che prevede una specifica casistica di esenzione dall'IMIS, non comporta oneri a carico del bilancio provinciale. Si tratta del recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 60 del 2024, che impatterà sui bilanci comunali qualora si rilevi la fattispecie prevista in tale sentenza - immobili occupati abusivamente. Si tratta di una fattispecie legata alla situazione specifica del singolo contribuente, e discendente tra l'altro, quale elemento costitutivo e presupposto indispensabile, da una denuncia in sede penale presentata dal contribuente stesso per occupazione abusiva. Stante la natura dell'esenzione in esame, non è possibile effettuare una valutazione oggettiva, si è in possesso di alcuni dati che portano a ritenere che si tratta di una casistica meramente residuale, 5/6 casi.*

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 6 - Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

#### **Impatto finanziario**

*Commi 1 e 2. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale sul personale della Provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, i commi 1 e 2 fissano il limite della spesa per il personale provinciale rispettivamente del comparto autonomie locali e del comparto ricerca nonché del comparto scuola, spesa autorizzata sulle competenti Missioni/Programmi del bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.*

*Comma 4. Non determina maggiori oneri in quanto specifica che nell'ambito della spesa di cui ai commi 1 e 2 la Giunta provinciale può istituire un fondo da destinare alle progressioni economiche e di carriera entro un volume di risorse massimo pari all'1% della predetta spesa.*

*Comma 5. Prevede disposizioni per il finanziamento della spesa per le progressioni economiche e di carriera del personale di enti diversi dalla Provincia a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale del comparto autonomie locali (comuni, comunità, aziende pubbliche di servizi alla persona, enti strumentali e scuole equiparate). Anche in questo caso il comma non comporta maggiori oneri in quanto dispone che la Giunta provinciale formuli specifiche direttive per il finanziamento delle spese in esame nell'ambito dei finanziamenti riconosciuti ai predetti enti ai sensi delle relative leggi provinciali.*

*Comma 6. Non determina maggiori oneri in quanto si limita a prevedere la possibilità per la Giunta provinciale di destinare una quota delle risorse autorizzate ai fini della contrattazione collettiva alla copertura delle progressioni economiche e di carriera.*

### **Art. 7 - Oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2022-2024 e integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, relativo all'incremento degli oneri per la contrattazione collettiva 2022-2024**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

## **Impatto finanziario**

*Comma 1. Il comma in esame prevede lo stanziamento di risorse per il riconoscimento degli emolumenti arretrati riferiti alle annualità 2022-2023 a tutto il personale cui si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.*

*La spesa di euro 137.177.650 è così determinata:*

*- euro 100.177.650 per completare lo stanziamento previsto dal Protocollo d'intesa di data 18 luglio 2023 per la copertura delle annualità 2022 e 2023 (euro 115.000.000 al netto di euro 14.822.350 già assegnati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2101 di data 23 novembre 2023 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.p. 9/2023);*

*- euro 20.000.000 in esito al protocollo sottoscritto in data 24 giugno 2024 per colmare il deficit ipca realizzato e ipca programmato per gli anni 2022 e 2023;*

*- euro 17.000.000 per completare lo stanziamento di risorse arretrate per l'anno 2023 per il finanziamento dell'ordinamento professionale/trattamento accessorio secondo l'impegno assunto dalla Provincia con il citato Protocollo di data 18 luglio 2023. Si tratta di 15 milioni di euro complessivi per le tre aree negoziali delle categorie del Comparto Autonomie locali, Comparto Scuola e Comparto Sanità, oltre a 2 milioni di euro per il personale delle categorie del Comparto Sanità ai fini del rispetto dell'impegno assunto dalla Provincia con il Protocollo del dicembre 2022.*

*Tale spesa, trova copertura per l'importo complessivo di 137.177.650 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Titolo 1 (Spesa corrente), Capitolo 953300 (Fondo per i rinnovi contrattuali).*

*Commi 2 e 3. Le disposizioni non comportano maggiori spese a carico del bilancio provinciale in quanto sono volte a coordinare i trasferimenti effettuati dalla Provincia in favore degli enti per la copertura degli oneri per la contrattazione collettiva con le risorse dei bilanci dei medesimi enti finanziati dalla Provincia in via ordinaria e prevalente.*

*Comma 4. Il comma prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive per la copertura di ulteriori oneri legati a specifiche posizioni nell'ambito del rinnovo dei CCPL 2022-2024 del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'art. 54 della legge sul personale della Provincia, nonché del personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.*

*Nello specifico la spesa di euro 21.835.500 per l'anno 2024 è così determinata:*

*- euro 20.000.000 calcolato applicando la percentuale dell'1% sul valore complessivo del monte salari pari a circa 1,95 miliardi di euro; tali risorse, in attuazione del Protocollo d'intesa di data 18 luglio 2023 e del Protocollo d'intesa 24 giugno 2024, saranno destinate per la messa a regime di un incremento indicativo di un 1% dello stipendio tabellare e per l'incremento della quota datore di lavoro per la previdenza complementare Laborfonds tendenzialmente dell'1%;*

*- euro 121.500 ad incremento delle risorse per il finanziamento a regime dei rinnovi contrattuali dall'anno 2024 anche in relazione alle misure in tema di buoni pasto legate al lavoro agile;*

*- euro 398.000 da assegnare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la copertura della spesa per i rinnovi contrattuali del personale che ha acquisito la qualifica di direttore, in esecuzione della sentenza del Giudice del lavoro n. 89/2023. Si tratta di 55 persone alle quali deve essere applicato il trattamento dei direttori della Provincia. Per quanto riguarda gli arretrati 2022 e 2023 l'importo a persona è di circa, lordo dipendente, 2.747 euro oltre agli oneri a carico ente (per un totale di 3.750 euro annui) per complessivi euro 208.000, ai quali va aggiunta dal 2024 la quota a regime di circa, lordo annuo per dipendente, euro 2.510 oltre agli oneri a carico ente (per un totale di 3.450 euro annui) per complessivi euro 190.000;*

*- euro 150.000 per finanziare l'incremento dell'indennità per lingua minoritaria per il personale del Comparto AALL. Si tratta di riconoscere ai circa 96 dipendenti (n. 4 dipendenti provinciali, n. 18 dipendenti*

degli Istituti Cimbri, Ladino e Mocheno, n. 74 dipendenti di comuni/comunità) un incremento medio annuo di circa 1.100 lordo dipendente oltre agli oneri a carico ente (per un totale di circa 1.500 euro lordo annuo);

- euro 333.000 per finanziare il coinvolgimento del personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Trento nelle attività didattiche di orientamento nonché nelle attività di sostegno allo sviluppo delle competenze degli studenti, al contrasto della dispersione scolastica all'interno del sistema scolastico provinciale ed al miglioramento dell'integrazione tra scuola, formazione e mondo del lavoro nelle comunità locali di riferimento; si tratta della riparametrizzazione dell'importo a regime stimato secondo quanto riportato nel punto che segue;

- euro 833.000 per il finanziamento di misure di attrattività del personale del comparto sanitario anche nell'ambito dell'ordinamento professionale. Con riferimento alla quantificazione dell'onere si rinvia a quanto dettagliato nel punto successivo relativamente agli oneri a regime; la quota di 833.000,00 è stata parametrizzata su base quadrimestrale in considerazione che l'accordo sindacale che regolerà detto istituto avrà decorrenza indicativamente da settembre/ottobre 2024.

La spesa di euro 25.961.500 euro dall'anno 2025 è così determinata:

- euro 22.000.000 calcolato applicando la percentuale dell'1,1% sul valore complessivo del monte salari pari a circa 1,95 miliardi di euro; tale risorse, in attuazione del Protocollo d'intesa di data 18 luglio 2023 e del Protocollo d'intesa 24 giugno 2024, saranno destinate per la messa a regime di un incremento indicativo di un 1% dello stipendio tabellare e per l'incremento della quota datore di lavoro per la previdenza complementare Laborfonds tendenzialmente dell'1% e per il comparto Sanità e per il comparto Scuola - area personale docente di un ulteriore 1%;

- euro 121.500 ad incremento delle risorse per il finanziamento a regime dei rinnovi contrattuali dall'anno 2024 anche in relazione alle misure in tema di buoni pasto legate al lavoro agile;

- euro 190.000 da assegnare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la copertura della spesa a regime per i rinnovi contrattuali del personale che ha acquisito la qualifica di direttore, ai 55 direttori sarà riconosciuto un compenso annuo lordo per dipendente di circa 2.510 euro, oltre agli oneri a carico ente (per un totale di circa 3.450 euro annui);

- euro 150.000 per finanziare l'incremento dell'indennità per lingua minoritaria per il personale del Comparto AALL. Si tratta di riconoscere ai circa 96 dipendenti (n. 4 dipendenti provinciali, n. 18 dipendenti Istituti Cimbri/Ladino e Mocheno, n. 74 dipendenti comuni/comunità) medio annuo di circa 1.100 lordo dipendente oltre agli oneri a carico ente (per un totale di circa 1.500 euro lordo annuo);

- euro 1.000.000 per finanziare il coinvolgimento del personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Trento nelle attività didattiche di orientamento nonché nelle attività di sostegno allo sviluppo delle competenze degli studenti, al contrasto della dispersione scolastica all'interno del sistema scolastico provinciale ed al miglioramento dell'integrazione tra scuola, formazione e mondo del lavoro nelle comunità locali di riferimento. L'importo è stato stimato prevedendo di corrispondere un compenso di 2.850 euro inclusi oneri a carico ente agli insegnanti coinvolti nelle predette attività. Si stima di coinvolgere circa 350 insegnanti calcolati ipotizzando che dovrebbe servire un insegnante ogni 50 studenti, tenuto conto che gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole superiori sono circa 15 mila (5 mila per classe);

- euro 2.500.000 per il finanziamento di misure di attrattività del personale del comparto sanitario anche nell'ambito dell'ordinamento professionale. Per la quantificazione della spesa è stato stimato di corrispondere per due anni dall'assunzione una quota aggiuntiva di retribuzione a un numero di destinatari di circa 400 nuovi assunti afferenti le figure sanitarie;

Tale spesa, per l'importo complessivo di 21.835.500 euro per l'anno 2024, e di 25.961.500 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 953300 (Fondo rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 25.961.500 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

## **Art. 8 - Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2025 - 2027**

### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

### **Impatto finanziario**

*L'articolo in esame prevede lo stanziamento di risorse per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, in scadenza il 31 dicembre 2024, per il personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'art. 54 della legge sul personale della Provincia, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.*

*Le risorse per il rinnovo contrattuale 2025-2027 sono state quantificate applicando le percentuali IPCA al costo del lavoro complessivo di tutti i comparti di contrattazione provinciale stimato in circa 1,95 miliardi di euro:*

*- 2,00% per il 2025, per una spesa pari ad euro 39.100.000*

*- 2,00% ulteriore per il 2026, per una spesa sul 2026 di complessivi euro 79.000.000;*

*- 2,00% ulteriore per il 2027, per una spesa sul 2027 e a regime di complessivi euro 119.700.000.*

*E' prevista inoltre la somma di euro 2.500.000 a decorrere dal 2025, destinata a dare una prima attuazione agli impegni assunti con il Protocollo di intesa tra la Provincia e le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità – area delle categorie – firmato in data 18 aprile 2024 in materia di nuovo ordinamento professionale volti a intraprendere un percorso di equiparazione del trattamento economico del personale delle categorie del comparto sanità a quello del personale della corrispondente area della categorie del comparto delle autonomie locali. La somma è stata stimata prevedendo un incremento pari a circa lo 0,45% del monte salari delle figure del comparto sanità interessate dalla misura in esame (circa 550 milioni di euro).*

*La spesa complessiva, quantificata in euro 41.600.000 sul 2025, ad euro 81.500.000 sul 2026, trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 953300 (Fondi rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 122.200.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.*

## **Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)**

### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Il comma 1 comporta la razionalizzazione e semplificazione delle fonti normative riguardanti gli oneri informativi verso il Consiglio provinciale.*

*Con riferimento ai commi 2 e 3 si introduce la possibilità di individuare un delegato per le procedure di individuazione di sostituti dirigenti e direttori al fine di rendere più snella la procedura medesima.*

*Per i restanti commi: nessuno.*

### **Impatto finanziario**

*Commi 5 e 10. Per espresso riferimento normativo le risorse per i compensi del comitato tecnico consultivo rientrano nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento del relativo intervento.*

*Comma 6. L'onere derivante dalla norma è stimabile a regime in circa 300 mila euro conseguente all'applicazione dell'aliquota INAIL del 23,95 per mille al monte salari dei vigili del fuoco pari a 12,5 milioni di euro. Per il 2024 è ipotizzabile una spesa di circa 100 mila euro, in considerazione del fatto che troverà applicazione per l'ultimo quadrimestre. L'onere, come espressamente previsto nella norma, trova*

*copertura sulla competente Missione/Programma del bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2025.*

*Altri commi. Nessuno*

**Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*L'articolo in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale, in quanto, da un lato, si limita a specificare che parte degli eventi organizzati dalla Provincia ai sensi dell'art. 4 della l.p. 19/1987 con i fondi autorizzati per tale finalità devono essere dedicati ai temi dell'autonomia e alla promozione e diffusione dei valori dell'autonomia, dall'altro a definire il coordinamento delle attività e iniziative su tale tematica.*

**Art. 11 – Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Commi da 1 a 6 della novella. La disposizione comporta la predisposizione di una deliberazione di Giunta provinciale per la definizione di una strategia territoriale per l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla pubblica amministrazione trentina, nonché una deliberazione relativa all'istituzione di una cabina di regia. Comma 7 della novella. La disposizione comporta l'adozione di un atto organizzativo per l'applicazione delle modifiche introdotte.*

**Impatto finanziario**

*L'articolo in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale per le motivazioni di seguito riportate. Per quanto riguarda la Cabina di regia si rinvia al contenuto del comma 6 laddove prevede che per la partecipazione alla Cabina di regia non spetti alcun compenso o rimborso spese. Con riferimento all'istituzione dell'UMSE (comma 7), di natura temporanea fino al 31 dicembre 2028, la norma non genera oneri aggiuntivi sul bilancio provinciale rispetto a quanto autorizzato per le spese di personale, in quanto la sua applicazione è condizionata al rispetto dei limiti della spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997. L'eventuale onere massimo derivante dal presente articolo, che dovrà per espressa disposizione normativa essere ricompreso nei predetti limiti fissati annualmente con la legge di stabilità, è quantificabile in circa 113,5 mila euro annui, corrispondente a un onere medio di una posizione di tale tipologia.*

**Art. 12 - Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*La norma comporta il venir meno della gratuità dell'incarico di difensore civico, di garante dei diritti dei minori e dei diritti dei detenuti, qualora le predette funzioni siano svolte da lavoratori in quiescenza. Ciò ai fini dell'applicazione delle conclusioni della giurisprudenza contabile rispetto alla corrispondente disciplina nazionale, per cui, per questo tipo di incarichi, può essere corrisposto il relativo compenso anche per lavoratori in stato di quiescenza. Di conseguenza, per le nomine che verranno effettuate sulla base della nuova normativa, si osserva da un lato un minor onere potenziale legato ai rimborsi delle spese sostenute per i viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio, dall'altro lato un potenziale incremento di oneri a carico del bilancio del Consiglio provinciale nel caso in cui venissero nominati per l'incarico nella nuova legislatura lavoratori in quiescenza. Gli oneri relativi ai compensi per difensore civico e i garanti sono sempre stati preventivamente stanziati a bilancio anche in precedenza, considerato che la qualità di lavoratore in quiescenza sarebbe risultata solo dopo la scelta in sede di nomina. La norma pertanto non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale rispetto a quanto già considerati e quantificati in circa 84 mila euro all'anno per il difensore civico in circa 42 mila euro all'anno sia per il garante dei diritti dei minori che per il garante dei diritti dei detenuti. Oneri che trovano già copertura negli stanziamenti di bilancio del Consiglio provinciale.*

### **SEZIONE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE TERRITORIALE E POLITICHE PER LA CASA**

#### **Art. 13 - Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)**

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione comporta l'adozione di deliberazioni attuative dell'articolo.*

*Con riferimento al comma 3. La proposta comporta l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo, compresi i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo, e la conseguente attività amministrativa di gestione della procedura.*

##### **Impatto finanziario**

*Comma 3. L'intervento introdotto ha lo scopo di contribuire alla rivitalizzazione delle aree geografiche a rischio di abbandono, favorendo l'aumento della popolazione residente. Si intende agevolare il recupero/risanamento del patrimonio edilizio esistente (compreso eventualmente l'acquisto) di unità abitative che il richiedente destinerà per almeno 10 anni a propria abitazione principale o alla locazione a canone moderato. Le aree geografiche interessate dall'intervento sono individuate applicando l'indicatore composito di cui all'art. 1 ter della legge provinciale di riforma istituzionale, coinvolgendo circa 70 comuni. Il fabbisogno finanziario (5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026) è stato calcolato considerando che, con un importo medio di 60.000 euro per contributo, sarà possibile finanziare il recupero/riqualificazione di oltre 80 unità abitative per annualità.*

*Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 803574 (Rivitalizzazione aree geografiche a rischio abbandono).*

*Altri commi - nessuno in quanto trattasi di norme ordinamentali.*

#### **Art. 14 - Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia di contributo integrativo alla locazione sul libero mercato**

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*



### **Impatto finanziario**

*Con la norma in esame viene replicato per l'anno 2025 l'intervento previsto nella legge di assestamento 2022. Lo stesso mira a incrementare, anche per il 2025, il contributo integrativo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 a favore dei nuclei familiari che locano alloggi sul libero mercato. Ipotizzando di aumentare mediamente tale contributo di circa 250 euro (poco più di 20 euro al mese) e che le domande si attestino in un numero prossimo alla media degli ultimi tre anni in circa 4 mila si può stimare in 1 milione di euro la spesa complessiva. Alla relativa copertura, 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 206520 (Trasferimenti a Comunità – Edilizia abitativa)*

### **Art. 15 - Interventi per favorire l'acquisto da parte di giovani e famiglie numerose della prima casa di abitazione da recuperare**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La proposta comporta l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo, compresi i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo, e la conseguente attività amministrativa di gestione della procedura.*

#### **Impatto finanziario**

*La norma in esame prevede di istituire un contributo in conto capitale in favore dei giovani e delle coppie di giovani di età inferiore a quarant'anni nonché delle famiglie numerose che intendono acquistare la prima casa di abitazione da recuperare/riqualificare. Per stimare l'onere di 5 milioni di euro si è ipotizzato un numero di 330/335 domande per un contributo medio di circa 15.000 euro. Tenuto conto delle tempistiche di avvio della misura, raccolta delle domande e relativa istruttoria tale spesa ricade nell'anno 2025. Alla copertura di tale spesa si provvede nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 652045 (Fondo contributi risparmio casa).*

### **Art. 16 - Misure per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La proposta comporta l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo, comprese le tipologie di intervento e la spesa ammissibile e le modalità e condizioni di convenzionamento con gli istituti di credito, nonché la sottoscrizione con gli istituti di credito interessati di uno schema di convenzione approvato dalla Giunta. La struttura provinciale competente gestirà la conseguente attività amministrativa.*

#### **Impatto finanziario**

*La norma prevede l'istituzione di un contributo decennale ad abbattimento degli interessi su mutui contratti per interventi di recupero/riqualificazione energetica di unità immobiliari ad uso abitativo destinate o da destinare a prima casa di abitazione. Il contributo destinato alla copertura degli interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito convenzionati viene erogato annualmente per dieci anni corrispondentemente alle rate annuali di un mutuo di durata decennale. Per stimare l'onere di 1 milione per 10 anni si è ipotizzato di finanziare circa 940/950 domande con un mutuo della durata di 10 anni di importo medio pari a 55 mila euro, al tasso di interesse massimo del 3,50 %. Il contributo decennale risulterebbe pari a 10,60 mila euro (da erogare in 10 rate annuali). La spesa complessiva - 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2025 al 2034 - trova copertura nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia*

abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 655620-2025 (Abbattimento interessi anticipo agevolazioni - contributi annui) .

#### ***Art. 17 - Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate***

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La proposta comporta l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione che dovrà definire le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo, compresi i requisiti e le condizioni per l'accesso all'incentivo, la misura dell'incentivo e le eventuali maggiorazioni per i giovani e le coppie di giovani di età inferiore ai quarant'anni e per le famiglie numerose nonché per altri eventuali casi dalla stessa individuate, i criteri per l'individuazione delle zone interessate e per il riparto delle risorse tra gli enti locali.*

##### **Impatto finanziario**

*Con la norma in esame viene introdotto uno strumento di sostegno alla locazione degli alloggi sul libero mercato con l'obiettivo di incentivare l'incremento della popolazione delle zone periferiche e svantaggiate. L'impatto finanziario di tale strumento è stato calcolato stimando in 160 i potenziali beneficiari ai quali si ipotizza venga riconosciuto un contributo annuo pari a 3 mila euro ciascuno, che corrisponderebbe a un incentivo del 50% su un canone di locazione medio mensile pari a 500 euro; contributo che si prevede di concedere per tre anni. La spesa complessiva è, pertanto stimata in 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e trova copertura nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo I (Spese correnti) Capitolo 206520 (Trasferimenti a Comunità - edilizia abitativa).*

#### ***Art. 18 - Modificazione della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)***

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La proposta comporta l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione che dovrà definire le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo, compresi i requisiti e le condizioni per l'accesso all'incentivo.*

##### **Impatto finanziario**

*La norma in esame si pone come obiettivo quello di promuovere iniziative volte al risanamento di immobili a fini locativi realizzate da soggetti senza scopo di lucro. Il fabbisogno finanziario - 1 milione di euro nel 2025 - è stato stimato ipotizzando in questa prima fase sperimentale di agevolare interventi su un numero di almeno 22 alloggi di metratura media di 70/80 mq ciascuno. Si prevede di concedere un contributo massimo del 50% della spesa ammessa - comunque non superiore a 90.000 euro per appartamento - da graduare in relazione alla superficie dello stesso. Il contributo massimo sarà pertanto di 45 mila euro per appartamento. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 652052 (Risanamento immobili a fini locativi)*

#### ***Art. 19 - Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia di contributo integrativo alla locazione sul libero mercato***

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

### **Impatto finanziario**

*Con l'articolo in esame si prevede di incrementare il Fondo statale di garanzia per la prima casa con risorse provinciale per un importo di 2 milioni di euro, possibilità riconosciuta dalla legge istitutiva del fondo (comma 48, lettera c) della legge 147/2013) anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del fondo medesimo. In base alla disciplina nazionale il Fondo è destinato ad agevolare l'accesso al credito da parte dei cittadini mediante la concessione di una garanzia pubblica sul mutuo per l'acquisto della prima casa. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento della quota capitale sui finanziamenti connessi all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte di specifiche categorie (giovani coppie, nuclei monogenitoriali con minori, giovani di età inferiore a 36 anni). Il Decreto Sostegno bis ha previsto la possibilità di innalzare la garanzia all'80 per cento per tutti coloro che rientrano nelle predette categorie qualora ricorrano determinate condizioni (ISEE non superiore a 40 mila euro e mutuo superiore all'80% del prezzo di acquisto dell'immobile). La legge di bilancio dello Stato per il 2024 ha prorogato tale incremento fino al 31 dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori categorie prioritarie alle quali può essere concessa una garanzia superiore al 50%. Obiettivo prioritario dell'incremento del Fondo con risorse provinciali è quello di consentire un innalzamento della garanzia nei confronti di tutte le categorie di soggetti che vi possono accedere, oltre che una eventuale espansione della platea di beneficiari. La spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 trova copertura nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 652046 (Fondo Nazionale garanzia prima casa).*

## **SEZIONE IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT**

### **Art. 20 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Commi 2, 10 e 11. La proposta comporta l'adozione di una circolare alle istituzioni scolastiche e formative. Si prevede inoltre la costituzione di un gruppo di lavoro per la modifica del Piano per la scuola digitale (approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1941 del 2017) e l'adozione del nuovo piano per la scuola digitale con deliberazione della Giunta Provinciale.*

*Comma 4. E' necessaria l'integrazione del contratto di appalto per i servizi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

*Commi 3, 5, 7. La proposta comporta l'adozione di una circolare alle istituzioni scolastiche e formative.*

*Comma 8. La proposta normativa comporta l'adozione, con deliberazione della Giunta provinciale, di linee di indirizzo sull'istituto dell'alternanza scuola – lavoro e l'adozione di una circolare per le istituzioni scolastiche e formative.*

*comma 9. La disposizione non prevede impatto sulla struttura provinciale, in quanto la facoltà di rinnovo è in capo ai dirigenti scolastici*

*comma 12. La disposizione comporta l'abrogazione dei commi 4 ter e sexies dell'art. 120 L.P. 5/2006*

#### **Impatto finanziario**

*Comma 4. La norma introduce la possibilità per la Provincia di fornire in maniera aggregata corsi di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a tutto il personale delle scuole del sistema educativo provinciale. Rispetto agli attuali destinatari dei corsi, l'estensione riguarda, di fatto, il personale delle scuole dell'infanzia equiparate, che ora fruiscono dei corsi organizzati dalla Federazione provinciale delle scuole materne. La Provincia, nell'ambito del finanziamento della Federazione, destina*

annualmente specifiche risorse a tale finalità (35.000 euro). La spesa che sarà sostenuta per l'attuazione della nuova disposizione è quindi stimata in circa 35 mila euro e viene finanziata con il venir meno dell'onere connesso con il finanziamento dei medesimi corsi alla Federazione. Nel 2024 l'onere è stimato in circa 17,5 mila euro. La norma quindi non ha impatto in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale trattandosi di una diversa modalità di erogazione di una spesa già sostenuta.

Altri commi. Nessuno

#### **Art. 21 - Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali**

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

La disposizione comporta l'organizzazione della procedura di concorso a carico della struttura provinciale competente.

##### **Impatto finanziario**

La norma non comporta impatto finanziario in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. In base al fabbisogno assunzionale rilevato in rapporto alla stima dei pensionamenti, si provvederà a coprire i posti che si renderanno vacanti con personale a tempo indeterminato in luogo di personale con un incarico annuale. I posti dell'organico di diritto non variano. Si tratta di stabilizzare circa 24 persone assunte con contratto a tempo determinato con incarico annuale per una retribuzione annua lorda media di 48 mila euro (onere complessivo circa 1,152 milioni di euro).

#### **Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole d'infanzia 1977)**

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

Commi 1 e 3. La norma pone la necessità di dare adeguata informazione al personale utilizzato della disposizione normativa dopo la sua approvazione.

Comma 2. La proposta comporta l'adozione di una circolare per gli istituti interessati.

##### **Impatto finanziario**

Comma 3. Si tratta della ridefinizione degli oneri arretrati e a regime afferenti il contratto 2019 - 2021 a favore delle associazioni delle scuole dell'infanzia equiparate che comporta un onere rispettivamente di 85 mila euro una tantum e di 35 mila euro a regime. A tale importi si aggiunge il riconoscimento del contratto 2022-2024 per l'anno 2024 per un importo pari a 167 mila euro.

La spesa complessiva di 287 mila euro per l'anno 2024 e 35 mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 trova copertura nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 01 (Istruzione prescolastica) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 250550-001 (Contributi gestione scuole infanzia – altri soggetti). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 35 mila euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 4. La norma estende da 5 a 10 il numero del personale operatore di appoggio con disabilità da assumere ai sensi della legge n. 68 del 1999 presso le scuole dell'infanzia equiparate. Si tratta di 5 assunzioni aggiuntive di personale a tempo pieno (36 ore settimanali) con un costo unitario medio per ciascun nuovo assunto di 36 mila euro lordi annui, per complessivi 180 mila euro lordi. Per il 2024, la maggior spesa è stata quantificata in 70 mila euro, considerando che si procederà alle assunzioni da settembre 2024. La predetta spesa - 70 mila euro per il 2024 e 180 mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 trova copertura nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 01 (Istruzione prescolastica) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 250550-001 (Contributi gestione scuole infanzia - Altri soggetti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 180 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

*Altri commi. Nessuno*

***Art. 23 - Modificazioni dell'articolo 7 bis della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

***Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Comma 1. Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto si tratta di una norma volta a precisare i soggetti con i quali la Provincia può stipulare convenzioni per la valorizzazione degli studi e della ricerca storica.*

*Comma 2. Nessuno in quanto trattasi di norma di carattere ordinamentale.*

***Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Comma 1. La disposizione comporta lo svolgimento di attività amministrativa per l'attuazione dell'articolo.*

*Comma 2. Nessuno.*

*Comma 3. Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Comma 1. La disposizione introduce la possibilità per il coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026 di sostenere le spese di accoglienza e di ospitalità dei soggetti coinvolti nell'organizzazione dei giochi olimpici invernali, che si stimano essere nell'ordine di 5 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026.*

*La predetta spesa - 5 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 - trova copertura nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 358212(Olimpiadi invernali 2026 - Spese correnti).*

*Comma 2. Non comporta oneri aggiuntiva a carico del bilancio provinciale in quanto si limita a specificare i riferimenti normativi in base ai quali la Provincia può sostenere le spese già previste per i giochi olimpici invernali del 2026 di cui alle lettere a) e b).*

*Comma 3. Nessuno in quanto di carattere ordinamentale.*

*Comma 4 La spesa - 200 mila euro sull'anno 2024 - è stata quantificata tenendo conto del costo medio delle piastre di ghiaccio sintetico per una dimensione tipo di attrezzaggio di circa 1800m2 (che è la dimensione di un campo hockey) e delle strutture a completamento (parapetti, balaustre). Si è stimato che possa essere presentata una domanda considerato che va individuato anche l'accordo con l'amministrazione comunale per la disponibilità alla collocazione di detta struttura per l'uso sportivo ed anche di avvicinamento alla disciplina. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 358300 (Investimenti sport – Contributi c/capitale).*

#### ***Art. 26 – Integrazione dell'articolo 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (Legge provinciale sullo sport 2016)***

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Comma 1. La disposizione comporta l'adozione di una deliberazione della Giunta provinciale per la modifica dei criteri attuativi della legge provinciale n. 4 del 2016. Nessun impatto organizzativo.*

*Comma 2. Nessuno.*

##### **Impatto finanziario**

*Comma 1. Con la norma in esame si intende continuare a garantire la disponibilità della “casa dello Sport”, di proprietà dell'Opera Universitaria, a favore del CONI, del CIP, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate sostenendone le relative spese. Dal punto di vista finanziario ciò comporta la necessità di trasferire all'Opera Universitaria le risorse relative all'attuale affitto (70 mila euro annui) nonché quelle relative alle spese per utenze, pulizie, condominiali e assicurative (40 mila euro annui). Per il 2024 la spesa è stata riparametrata in 60 mila euro complessivi, tenuto conto che la messa a disposizione gratuita sarà per non più di sei mesi. La predetta spesa - 60 mila sul 2024 e 110 mila euro sugli anni 2025 e 2026 - trova copertura nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 04 (Istruzione universitaria) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 312000-002 (Assegnazione gestione opera universitaria). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 110 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.*

#### **SEZIONE V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO**

#### ***Art. 27 - Disposizioni in materia di codice identificativo nazionale e connesse modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)***

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*L'impatto organizzativo-procedurale è legato agli interventi di evoluzione delle banche dati provinciali (STU e DTU) che devono essere rese interoperabili con la nuova banca dati nazionale per la generazione del CIN per ciascuna struttura ricettiva.*

##### **Impatto finanziario**

*La norma in esame non ha impatto in termini di maggiori oneri o minori entrate.*

#### ***Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002***

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La semplificazione, assieme a quella proposta in materia di campeggi, consente di ridurre il numero dei provvedimenti amministrativi (100-200 determinazioni all'anno), ferma restando l'attività di consulenza agli operatori del settore da parte della struttura provinciale competente.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

***Art. 29 – Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*La norma non ha impatto in termini di maggiori oneri in quanto si limita a specificare la possibilità per la Giunta provinciale di differenziare la misura dell'imposta provinciale di soggiorno non solo tra le diverse Agenzie Territoriali d'Area (ATA) ma anche tra gli ambiti territoriali di ciascuna ATA. Resta comunque fermo il fatto che è nell'ambito del gettito totale dell'imposta provinciale di soggiorno che la quota non destinata alle ATA viene destinata alle APT oppure alla Provincia per essere utilizzata direttamente dagli stessi per finanziare specifiche azioni o progettualità.*

***Art. 30 - Modificazioni dell'articolo 12 (Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto si limita a prorogare la durata della fase transitoria prevista per l'APT della Val di Non, al fine di permettere alla stessa di mantenere la sua attuale configurazione, in attesa del definitivo assestamento della geografia degli ambiti territoriali, che sta attraversando una fase di fisiologico riposizionamento stante la naturale elasticità delle valutazioni concernente gli ambiti turistici.*

***Art. 31 - Modificazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*La norma mira a ricomprendere tra i beneficiari degli interventi di cui all'art. 13 bis della legge provinciale 8/2002 anche i consorzi di associazioni pro loco, che sul territorio sono presenti in un numero limitato. Dal punto di vista finanziario ciò non determina una maggiore spesa in quanto i finanziamenti delle iniziative sono disposti nei limiti delle risorse disponibili applicando i criteri di priorità definiti dalla Giunta provinciale.*

***Art. 32 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)***

### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Comma 1. La semplificazione, assieme a quella proposta in materia di strutture alberghiere, consente di ridurre il numero dei provvedimenti amministrativi, ferma restando l'attività di consulenza agli operatori del settore da parte della struttura provinciale competente.*

*Comma 2. Nessuno.*

### **Impatto finanziario**

*Nessuno.*

***Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)***

### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione determina una razionalizzazione della procedura in essere.*

### **Impatto finanziario**

*Nessuno.*

***Art. 34 - Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)***

### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

### **Impatto finanziario**

*La disposizione in esame eleva l'importo massimo del contributo concedibile alle attività commerciali che si insediano o permangono in zone montane da 20 mila euro a 28 mila euro, ciò al fine di rendere l'entità del contributo coerente con l'aumento dei costi che le predette attività devono sostenere. L'entità annuale del contributo è graduata in funzione della quantità e qualità dei servizi accessori erogati. Oggi tale graduazione è molto limitata stante che il tetto massimo del contributo concedibile è stato fissato 14 anni fa. L'obiettivo della norma è quello di consentire una maggiore differenziazione. Dal punto di vista finanziario si stima un aumento della spesa a carico del bilancio provinciale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 sulla base dei seguenti elementi. Si è ipotizzato di intervenire con incrementi differenziati che si stima possano determinare un incremento del valore medio di 5 mila euro annui riferiti ai circa 200 multiservizi che accedono a questa misura.*

*La predetta spesa - 1 milione di euro su ciascuno degli anni 2025 e 2026 trova copertura nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 615682 (Attività economiche in zone montane - Imprese).*

***Art. 35 - Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)***

### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

### **Impatto finanziario**



*Comma 3. Si tratta di una disposizione che non introduce nuovi canali di finanziamento, ma che si limita a meglio precisare i possibili destinatari degli interventi disciplinati dalla legge provinciale 6/2023, con particolare riferimento ai centri di assistenza tecnica già agevolati dalla legge provinciale n. 6/1999 e, ora, anche dalla successiva legge provinciale n. 6/2023.*

*Comma 5. Il comma 3 bis dell'articolo 31 introdotto da questo comma non genera ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche in quanto l'estensione oltre i 18 mesi del riconoscimento di spese agevolabili, in materia di transizione ecologica, tutela dell'ambiente, economia circolare e efficienza energetica, non introduce nuove situazioni di agevolabilità, ma mira a favorire, in prima applicazione degli aiuti, investimenti già avviati nell'ambito delle risorse disponibili.*

*Altri commi: nessuno.*

#### ***Art. 36 - Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)***

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

##### **Impatto finanziario**

*Nessuno in quanto trattasi di un mero adeguamento di riferimenti normativi non più attuali.*

#### ***Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)***

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

##### **Impatto finanziario**

*Nessuno.*

#### ***Art. 38 - Integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)***

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione comporta lo svolgimento di attività amministrativa per l'attuazione dell'articolo.*

##### **Impatto finanziario**

*La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto trattasi di una disposizione volta a chiarire aspetti procedurali inerenti gli studi preliminari finalizzati alle ricerche minerarie.*

#### **SEZIONE VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, DEL LAVORO E PER LA SICUREZZA STRADALE**

#### ***Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciali sulle politiche sociali 2007)***

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*L'articolo in esame non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale in quanto si tratta di norma di natura ordinamentale.*

**Art. 40 – Modificazione dell'articolo 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20****Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno, si tratta solo di sancire esplicitamente in legge quanto già avviene nella determinazione dell'assegno unico, ovvero di tenere conto del canone di locazione per la prima casa.*

**Art. 41 - Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulla disabilità 2003) e dell'articolo 16 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)****Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione comporta lo svolgimento di attività amministrativa per l'attuazione dell'articolo.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno in quanto trattasi di disposizione di natura ordinamentale.*

**Art. 42 - Modificazioni dell'articolo 11 bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)****Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

**Art. 43 – Integrazione dell'articolo 26 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)****Impatto organizzativo-procedurale**

*Predisposizione degli atti necessari per dare attuazione agli interventi previsti nell'articolo in esame.*

**Impatto finanziario**

*La norma consente di attivare specifiche iniziative volte alla riduzione dei tempi di attesa che saranno individuate dalla Giunta provinciale in una specifica deliberazione. Tra tali misure rientrerà anche la compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini per le prestazioni in libera professione intramoenia, i cui costi complessivi sono quantificati prevedendo un rimborso di parte del costo sulla base di una quota media di 45 euro in linea con quanto stabilito nella delibera della Giunta provinciale n. 2126/2021. Le prestazioni rimborsabili si stimano in circa 4.500 per il 2024 e in circa 11.100 per l'anno 2025. La spesa complessiva è quantificata quindi in 200 mila euro sull'anno 2024 e 500 mila euro sul 2025 e trova*

*copertura nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute) Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 441270 (Fondo qualità sanità – Spesa corrente).*

#### ***Art. 44 – Modificazione dell'articolo 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

##### **Impatto finanziario**

*La disposizione si limita a prevedere la possibilità che il piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari consideri la necessità di assunzione di psicologi da destinare al sostegno di malati oncologici. Come disposto dall'art. 45 della L.p. n. 16 del 2010 oggetto della modifica di cui alla disposizione in commento, la proposta di piano è elaborata compatibilmente con le risorse messe a disposizione annualmente dalla Provincia per l'assunzione di personale nell'ambito del finanziamento complessivo dell'Azienda per i servizi sanitari, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale. Nello specifico si tratta di un'eventuale assunzione di un dirigente sanitario la cui spesa complessiva annua ammonta a circa 120.000 euro.*

#### ***Art. 45 – Integrazione dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010***

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

##### **Impatto finanziario**

*La norma prevede la realizzazione di progetti volti all'automazione del processo di allestimento delle terapie oncologiche e alla distribuzione diretta di farmaci nei presidi ospedalieri dei territori periferici. Si tratta di modalità organizzative e logistiche innovative che, per espressa disposizione normativa, saranno messe in campo dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito del finanziamento all'Azienda medesima, non comportando quindi oneri aggiuntivi rispetto alle autorizzazioni di spesa disposte per tale finalità.*

#### ***Art. 46 - Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura), e abrogazione di disposizioni regolamentari connesse***

##### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La proposta di modifica della legge provinciale n. 2 del 2008 comporta una razionalizzazione del contesto normativo e la sua attuazione non comporta ulteriori adempimenti amministrativi né per l'amministrazione provinciale né per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, considerato che le funzionalità della banca dati nazionale (BDN) nel portale del Sistema Informativo Veterinario nazionale (VETINFO) sono già operative e utilizzate da APSS per il regolare svolgimento delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali in materia di apicoltura.*

##### **Impatto finanziario**

*Nessuno in quanto trattasi di norma di carattere ordinamentale.*

#### ***Art. 47 - Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progetto - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto si limita a recepire i contenuti della Decisione della Commissione 2012/21/UE, del 20 dicembre 2011 e conseguentemente rende la declinazione dei finanziamenti, dei contributi, dei rimborsi o dei vantaggi economici riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 12/2022, alle organizzazioni private o loro consorzi per la realizzazione di servizi di pubblica utilità, coerente con le voci contenute nella predetta decisione.*

***Art. 48 – Fondo per sostenere il costo del lavoro nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi*****Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Viene costituito un fondo finalizzato a concorrere ai maggiori oneri in capo alle cooperative sociali che gestiscono servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale siglata nel 2024 per un importo pari a 6,1 milioni del 2024, 17,8 milioni nel 2025 e 19,5 milioni nel 2026. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 953331 (Fondo rinnovo contratti cooperative sociali).*

***Art. 49 – Integrazione dell'articolo 3 (Progetti per il miglioramento della sicurezza stradale) della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3*****Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

**SEZIONE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE*****Art. 50 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*****Impatto organizzativo-procedurale**

*Comma 1. La proposta comporta l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo, e la conseguente attività amministrativa di gestione della procedura.*

*Commi 2 e 3. Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Comma 1. Nel calcolare l'impatto finanziario del nuovo contributo introdotto con questo comma è stato stimato, tenuto conto dei potenziali fabbisogni, di finanziarie tre iniziative afferenti la transizione ecologica e digitale di interesse del territorio provinciale, per investimenti complessivi di circa 5 milioni di euro. Ipotizzando un contributo del 40%, l'onere a carico della Provincia risulta essere pari a 2 milioni di euro. Tale spesa trova copertura sull'esercizio 2025 nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politica agroalimentare e pesca) Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 503300 (Contributi cooperative - Consorzi - PSR Carico PAT).*

*Altri commi. Nessuno in quanto trattasi di disposizione di natura ordinamentale.*

***Art. 51 - Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione comporta l'adozione di una deliberazione attuativa dell'articolo e la conseguente attività amministrativa per l'attuazione della medesima.*

**Impatto finanziario**

*Il Piano Stralcio al Piano di Risanamento delle Acque per i rifugi Alpini ed Escursionistici, come da ultimo aggiornato con delibera della G.P. n. 2013 dd. 29 settembre 2006, prevede l'installazione di sistemi di grigliatura degli scarichi fognari su n. 41 rifugi Alpini. Con la chiusura definitiva delle discariche provinciali per rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili, è venuta meno la possibilità di smaltire localmente in modo idoneo, i rifiuti provenienti da tali sistemi di grigliatura. Poiché sui reflui in ingresso agli impianti di depurazione di pubblica fognatura si effettua la stessa operazione di grigliatura (in scala quantitativa notevolmente maggiore), con produzione del medesimo tipo di rifiuto (codice CER 19.08.01), sono stati autorizzati da A.P.P.A. un certo numero di depuratori provinciali al ricevimento e accorpamento dei rifiuti di grigliatura provenienti dai rifugi Alpini, in modo da poter essere successivamente smaltiti con quelli dei depuratori. La norma prevede che tale conferimento da parte dei rifugi sia gratuito; ulteriori conferimenti da parte di soggetti terzi saranno assoggettati al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta provinciale. L'operazione di smaltimento del rifiuto da vagliatura, sulla base di un quantitativo prodotto di circa 500 kg per ogni rifugio Alpino (valore medio) per complessivi 20,5 t/anno per i 41 rifugi, costa 350 €/t (50 €/t costo specifico di trasporto dal depuratore a destino e 300 €/t costo di smaltimento) per una spesa complessiva di 7.175 euro annui, arrotondati prudenzialmente a 10 mila euro annui.*

*Tale spesa per complessivi 10 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 trova copertura nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 04 (Servizio idrico integrato) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 803541 (Assegnazione ADEP - Servizio Idrico Integrato)*

***Art. 52 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno in quanto trattasi di disposizione di carattere ordinamentale.*

**Art. 53 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione determina una semplificazione normativa con una potenziale riduzione del contenzioso connesso alla disciplina sanzionatoria.*

**Impatto finanziario**

*La norma non ha impatto in termini di maggiori oneri o minori entrate, dato che la cancellazione di sanzioni di marginale applicazione (quelle connesse alla reiterazione o a varianti in corso d'opera di carattere minore) è bilanciata dall'introduzione della nuova sanzione in caso di mancata esecuzione degli interventi di rinverdimento e delle opere di regimazione nelle aree soggette a vincolo idrogeologico.*

**Art. 54 - Integrazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione determina una semplificazione normativa con una potenziale riduzione del contenzioso connesso alla disciplina sanzionatoria.*

**Impatto finanziario**

*La norma non ha impatto in termini di maggiori oneri o minori entrate, dato che la possibilità del pagamento in misura agevolata, se prefigura una riduzione delle entrate, è bilanciata dall'effetto incentivante al pagamento immediato, dalla riduzione del contenzioso e dall'introduzione dell'aggiornamento periodico delle sanzioni.*

**Art. 55 - Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione determina una semplificazione normativa con una potenziale riduzione del contenzioso connesso alla disciplina sanzionatoria.*

**Impatto finanziario**

*La norma non ha impatto in termini di maggiori oneri o minori entrate, dato che la possibilità del pagamento in misura agevolata, se prefigura una riduzione delle entrate, è bilanciata dall'effetto incentivante al pagamento immediato, dalla riduzione del contenzioso e dall'introduzione dell'aggiornamento periodico delle sanzioni.*

**Art. 56 - Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione determina una semplificazione normativa con una potenziale riduzione del contenzioso connesso alla disciplina sanzionatoria.*

### **Impatto finanziario**

*La norma non ha impatto in termini di maggiori oneri o minori entrate, dato che la possibilità del pagamento in misura agevolata, se prefigura una riduzione delle entrate, è bilanciata dall'effetto incentivante al pagamento immediato, dalla riduzione del contenzioso e dall'introduzione dell'aggiornamento periodico delle sanzioni.*

*Art. 57 – Integrazione della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale)*

### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

### **Impatto finanziario**

*Con la norma in esame, in considerazione della necessità di incrementare gli interventi volti alla gestione dell'orso anche attraverso il ricorso a nuove tecnologie, si stanziavano sull'anno 2024 risorse specifiche quantificate in euro 50 mila. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 805700 (Miglioramento patrimonio faunistico ed ittico)*

*Art. 58 – Integrazione all'articolo 17 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione comporta lo svolgimento di ulteriori attività amministrative in capo alla Scuola Provinciale antincendi per la gestione dell'attività formativa e di attestazione prevista dalla norma, anche attraverso la stipulazione di una convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.*

### **Impatto finanziario**

*Per stimare la spesa conseguente all'applicazione della norma in esame si è ipotizzato di ricevere annualmente circa 350 domande di qualificazione da parte di tecnici manutentori di dispositivi antincendio. Ciò presuppone l'attivazione di corsi di formazione specifica, affitto di sale sia per i corsi che per le sessioni di esami, costituzione di commissioni per un costo complessivo che si stima pari a 150 mila euro annui. Per il 2024 la spesa è stata riparametrata su quattro mesi.*

*La spesa complessiva quindi è pari a 50 mila euro per l'anno 2024 e di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Tale spesa trova copertura per ciascuno degli anni di rispettiva competenza nell'ambito della Missione 11 (Soccorso Civile) Programma 01 (Sistema di protezione civile) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 806700 (Assegnazione funzionamento Cassa Antincendi). A regime la spesa è quantificata in 150 mila euro e trova copertura sui bilanci degli esercizi successivi.*

*Art. 59 - Misure straordinarie per gli interventi relativi alle caserme dei corpi dei vigili del fuoco volontari*

### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione comporta l'adozione di una deliberazione attuativa dell'articolo e la conseguente attività amministrativa per l'attuazione della medesima.*

#### **Impatto finanziario**

*L'intervento mira a consentire a Cassa provinciale antincendi di utilizzare proprie risorse per finanziare la revisione di progetti già ammessi a finanziamento alla data di entrata in vigore della legge per aggiornarli al prezzario vigente. Si tratta di 6 situazioni per una spesa complessiva di 3 milioni di euro per un contributo di circa 2,6 milioni.*

*Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo, quantificati in 2,6 milioni di euro sull'anno 2025 si provvede con le risorse nell'ambito della Missione 11 (Soccorso civile) Programma 01 (Sistema di protezione civile) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 806900 (Assegnazione investimenti Cassa Antincendi).*

### **SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

*Art. 60 - Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)*

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione comporta una riduzione degli oneri amministrativi.*

#### **Impatto finanziario**

*Nessuno in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale.*

*Art. 61 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La proposta semplifica la gestione dell'introduzione dell'obbligo di modellazione informatica degli appalti di lavori, gli aspetti procedurali dell'iter approvativo dei progetti di opere pubbliche e delle relative varianti.*

#### **Impatto finanziario**

*Commi 3, 4 e 5. I commi definiscono le modalità di riconoscimento dell'anticipazione agli appaltatori nell'ambito del contratto di appalto. Non vi è quindi alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio provinciale.*

*Nessuno in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale.*

*Art. 62 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)*

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Comma 1. La disposizione comporta una riduzione degli oneri amministrativi.*

*Comma 2. La disposizione comporta lo svolgimento di attività amministrativa per la sua attuazione.*



*Commi 3, 4 e 5. Le disposizioni determinano una semplificazione e razionalizzazione della normativa applicabile in materia di contratti pubblici, nonché alla fase di valutazione dei progetti di partenariato pubblico privato.*

#### **Impatto finanziario**

*Comma 2. La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto, per espressa disposizione normativa, gli eventuali oneri per la copertura assicurativa dei dipendenti provinciali è assunta a carico degli stanziamenti a bilancio destinati a dare copertura al relativo intervento.*

*Atri commi. Nessuno in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale.*

#### **Art. 63 - Disposizioni transitorie per l'applicazione nell'anno 2024 dell'elenco prezzi relativo all'anno 2023**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*La disposizione consente di razionalizzare l'attività amministrativa attraverso una programmazione delle gare entro il 31 dicembre 2024.*

#### **Impatto finanziario**

*Nessuno.*

#### **Art. 64 - Direttive per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti ai segretari comunali**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*L'impatto si sostanzia nella definizione delle direttive all'Apran per il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti, di posizione o di risultato ai segretari comunali*

#### **Impatto finanziario**

*La norma in esame ha l'obiettivo di valorizzare la figura dei segretari comunali che operano in contesti particolarmente difficili - Comuni privi di struttura inquadrati in terze e quarte classi al fine di ridurre il gap rispetto ai livelli nazionali. Dalle valutazioni effettuate si tratta di circa 100 figure alle quali sarà riconosciuto dal 2025 un importo medio annuo inclusi oneri riflessi di 3 mila euro. L'onere complessivo è stimabile quindi in 300 mila euro annui a decorrere dal 2025. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 953300 (Fondo rinnovo contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 300 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.*

### **SEZIONE IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ**

#### **Art. 65 - Ulteriori disposizioni in materia di IRPEF**

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno*

#### **Impatto finanziario**

*Nessuno in quanto l'obiettivo della norma è quello di una migliore graduazione e articolazione delle agevolazioni attualmente già previste.*

*Art. 66 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*

*Art. 67 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Con l'articolo si dà attuazione all'articolo 73 del D.lgs. 118/2011, che prevede il riconoscimento delle spese riportate nell'elenco allegato, che riguarda l'acquisizione di beni e servizi per le quali risultano già stanziati le risorse sul capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, come indicato nell'elenco stesso.*

**CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE**

*Art. 68 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Nessuno.*